# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 680 def.
Bruxelles, 16.12.1994
94/0330 (ACC) 94/0331 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO 94/0330 (ACC)

relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica ceca, dall'altra

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO 94/0331 (ACC)

relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica slovacca, dall'altra

(presentate dalla Commissione)

---

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Richiesta di parere conforme del Consiglio e consultazione del Comitato CECA, ai sensi dell'articolo 95 del Trattato CECA, su un progetto di

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica ceca, dall'altra

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica slovacca, dall'altra

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e
la Repubblica di Estonia dall'altra.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e
la Repubblica di Lettonia dall'altra.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e
la Repubblica di Lituania dall'altra.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Romania, dall'altra

(1)

# RELAZIONE

**Accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri e le Repubbliche ceca e slovacca rispettivamente.**

- Proposta di regolamenti CE che introducono le modalità d'applicazione di alcune misure di salvaguardia e di protezione commerciale contenute negli accordi europei.

- Richiesta di delibera all'unanimità sulle decisioni proposte dalla Commissione in merito agli aspetti riguardanti la CECA.

---

1. Il 16 dicembre 1991, la Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato l'accordo europeo con la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS). Per consentire la tempestiva entrata in vigore delle sue disposizioni commerciali, lo stesso giorno le parti hanno firmato un accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse, entrato in vigore il 1° marzo 1992. Per applicare alcune misure di salvaguardia e di protezione commerciale previste dall'accordo interinale, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 520/92[1]. Per quanto riguarda gli aspetti CECA, le misure d'applicazione dell'accordo interinale sono previste dalla decisione n. 524/92[2] della Commissione.

2. Tenuto conto dello scioglimento della RFCS avvenuto il 1° gennaio 1993, il 21 dicembre 1993 le Repubbliche ceca e slovacca rispettivamente e le Comunità europee hanno firmato un protocollo complementare all'accordo interinale tra la CE e la RFCS, mediante il quale le parti convengono di continuare ad applicare dal 1° gennaio 1993 l'accordo interinale per quanto riguarda le Repubbliche ceca e slovacca rispettivamente, con alcune modifiche dei massimali e dei contingenti tariffari.

3. Le Comunità europee e i loro Stati membri hanno pure dovuto negoziare accordi separati con le Repubbliche ceca e slovacca per sostituire l'accordo europeo firmato con la RFCS il 16 dicembre 1991. Tali accordi sono stati siglati il 4 ottobre 1993.

4. Le modalità di applicazione delle disposizioni degli accordi europei in merito ad alcune misure di salvaguardia e di protezione commerciale devono essere stabilite da accordi analoghi a quelli applicati per misure del genere nell'ambito dell'accordo interinale. Le proposte allegate presentate al Consiglio intendono stabilire tali modalità.

5. Poiché l'entrata in vigore dei due accordi europei con le Repubbliche ceca e slovacca deve avvenire entro e non oltre il 1° febbraio 1995, considerata l'urgenza della questione, la Commissione chiede al Consiglio di:
   - adottare i regolamenti proposti;
   - approvare all'unanimità il progetto di decisioni della Commissione relative agli aspetti CECA (il comitato CECA viene consultato contemporaneamente e dovrebbe dare una risposta il 16 dicembre 1994).

---

[1] GU n. L 56 del 29.2.1993, pag. 9.

[2] GU n. L56/41 del 29.2.1992.

Regolamento (CE) N. .... DEL CONSIGLIO 94/0330 (ACC)
del .....

relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica ceca, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle misure connesse sono state messe in vigore a decorrere dal 1° marzo 1992 da un accordo interinale sul commercio e sulle misure connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la RFCS, dall'altra,[1] firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 520/92[2] del Consiglio stabilisce disposizioni per l'applicazione dell'accordo interinale;

considerando che, in seguito allo scioglimento della RFCS del 31 dicembre 1992, il 4 ottobre 1993 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo separato con la Repubblica ceca;

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 l'accordo interinale è stato modificato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 dicembre 1993 per potenziare e accelerare l'assegnazione di alcune concessioni comunitarie;

considerando che il 21 dicembre 1993 è stato firmato con la Repubblica ceca un protocollo complementare all'accordo interinale per adeguare detto accordo allo scioglimento della RFCS succeduta nell' accordo dalla Repubblica ceca;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo europeo rifacendosi alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 520/92;

---

[1] GU n. L 115 del 30.4.1992.

[2] GU n. L 56 del 29.2.1992.

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo europeo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[3], e dal regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi terzi non membri della Comunità economica europea[4];

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo europeo;

considerando che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo;

considerando che occorre introdurre alcune procedure specifiche per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei settori agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## Prodotti agricoli

### Articolo 1

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al regime dei prelievi o dei dazi doganali, nonché per i prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 2 e 4 dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Qualora l'applicazione dell'accordo richieda una più stretta cooperazione con la Repubblica ceca, la Commissione potrà adottare qualsiasi misura necessaria a tal fine.

---

[3] GU n. L 67 del 10.3.1994.

[4] GU n. L 209 del 2.8.1988, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10.3.1994, pag. 10).

TITOLO II

**Misure di protezione**

Articolo 2

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e all'articolo 117, paragrafo 2, dell'accordo stesso. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 64 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica il regolamento (CEE) n. 2423/88; queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dalla Repubblica ceca conformemente all'articolo 64 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni, in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato

Articolo 4

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2423/88 e secondo la procedura prevista dall'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 5

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta di applicazione.

   Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.



Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Repubblica ceca e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Repubblica ceca nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento n. 3491/93[5].

   Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione constata di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro che sono da applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo:

   - essa ne informa gli Stati membri immediatamente se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato;

   - informa contemporaneamente la Repubblica ceca e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 3.

   Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Repubblica ceca; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

   La decisione è immediatamente applicabile.

---

[5] GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 1.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 6

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

   La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

   Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.

   In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 7

Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 8

In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 22 o 31 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché da disposizioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste all'articolo 22 o all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

[redacted]

Articolo 9

La Commissione procede, a nome della Comunità alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 10

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo[6].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

[6] Non oltre il 1° febbraio 1995.

Regolamento (CE) N. .... DEL CONSIGLIO
del .....

94/0331 (ACC)

relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle misure connesse sono state messe in vigore a decorrere dal 1° marzo 1992 da un accordo interinale sul commercio e sulle misure connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la RFCS, dall'altra[1], firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 520/92[2] del Consiglio stabilisce disposizioni per l'applicazione dell'accordo interinale;

considerando che, in seguito allo scioglimento della RFCS del 31 dicembre 1992, il 4 ottobre 1993 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo separato con la Repubblica slovacca;

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 l'accordo interinale è stato modificato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 dicembre 1993 per potenziare e accelerare l'assegnazione di alcune concessioni comunitarie;

considerando che il 21 dicembre 1993 è stato firmato con la Repubblica slovacca un protocollo complementare all'accordo interinale per adeguare detto accordo allo scioglimento della RFCS succeduta nell' accordo dalla Repubblica slovacca;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo europeo rifacendosi alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 520/92;

---

[1] GU n. L 115 del 30.4.1992.

[2] GU n. L 56 del 29.2.1992.

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo europeo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[3], e dal regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi terzi non membri della Comunità economica europea[4];

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo europeo;

considerando che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo;

considerando che occorre introdurre alcune procedure specifiche per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei settori agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

**Prodotti agricoli**

Articolo 1

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al regime dei prelievi o dei dazi doganali, nonché per i prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 2 e 4 dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Qualora l'applicazione dell'accordo richieda una più stretta cooperazione con la Repubblica slovacca, la Commissione potrà adottare qualsiasi misura necessaria a tal fine.

---

[3] GU n. L 67 del 10.3.1994.

[4] GU n. L 209 del 2.8.1988, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10.3.1994, pag. 10).

TITOLO II

**Misure di protezione**

Articolo 2

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e all'articolo 117, paragrafo 2, dell'accordo stesso. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 64 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica il regolamento (CEE) n. 2423/88; queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dalla Repubblica slovacca conformemente all'articolo 64 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni, in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato

Articolo 4

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2423/88 e secondo la procedura prevista dall'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 5

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta di applicazione.

   Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.



Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Repubblica slovacca e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Repubblica slovacca nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento n. 3491/93[5].

   Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione constata di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro che sono da applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo:

   - essa ne informa gli Stati membri immediatamente se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato;

   - informa contemporaneamente la Repubblica slovacca e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 3.

   Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Repubblica slovacca; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

   La decisione è immediatamente applicabile.

---

[5] GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 1.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 6

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

   La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

   Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.

   In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 7

Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 8

In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 22 o 31 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché da disposizioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 22 o dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Articolo 9

La Commissione procede, a nome della Comunità alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 10

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo[6].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

[6] Non oltre il 1° febbraio 1995.

DECISIONE N. .../ CECA DELLA COMMISSIONE
del .....

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica ceca, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore a decorrere dal 1° marzo 1992 da un accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la RFCS, dall'altro[1], firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale è stato firmato il 22 dicembre 1993 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra[2];

considerando che la decisione n. 524/92/CECA[3] della Commissione stabilisce alcune modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo 2 dell'accordo interinale sui prodotti CECA;

considerando che, in seguito allo scioglimento della RFCS del 31 dicembre 1992, il 4 ottobre 1993 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo separato con la Repubblica ceca;

considerando che il 21 dicembre 1993 è stato firmato con la Repubblica ceca un protocollo complementare all'accordo interinale per adeguare detto accordo allo scioglimento della RFCS, che è stata succeduta nell' accordo dalla Repubblica ceca;

---

[1] GU n. L 115 del 30.4.1992.
[2] GU n. L 25/12 del 29.1.1994.
[3] GU n. L 56/41 del 29.2.1992.

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo europeo, segnatamente quelle del protocollo 2 sui prodotti CECA, adottando disposizioni analoghe a quelle previste dalla decisione n. 524/92;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo europeo;

considerando che alcune delle misure previste dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## TITOLO I

### Articolo 1

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui all'articolo 29 e all'articolo 115, paragrafo 2, dello stesso. Se del caso, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

### Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se del caso, essa adotta misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti di Stato a cui si applica la decisione 2424/88 CECA; queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione.

   Dette misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dalla Repubblica ceca conformemente all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

### Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping viene decisa

dalla Commissione in conformità delle disposizioni stabilite dalla decisione n. 2424/88/CECA e delle modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo e se la Commissione decide di non applicare dette misure, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione di misure di salvaguardia.

   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

   Qualora, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 28, quarto comma del trattato, il Consiglio dichiari di voler chiedere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Repubblica ceca e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione di adottare misure di salvaguardia entro un mese dalla conclusione delle consultazioni con la Repubblica ceca nell'ambito del consiglio di associazione.

2. Quando la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che è opportuno applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo:

   - essa ne informa gli Stati membri immediatamente se agisce di propria iniziativa oppure, se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione n. 264/94/CECA della Commissione (in appresso denominato "comitato");

   - informa contemporaneamente la Repubblica ceca e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 2.

[redacted]

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Repubblica ceca; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

   La decisione è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

6. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nel consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi menzionati al paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione, entro un mese, di prendere misure di salvaguardia diverse; nei casi menzionati al paragrafo 6, il Consiglio può chiedere alla Commissione di prendere misure.

Articolo 5

1. In circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa si pronuncia in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

   La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

   Si applica la procedura prevista all'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7.

   In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al consiglio di associazione previste dall'accordo.

[redacted]

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo europeo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

DECISIONE N. .../ CECA DELLA COMMISSIONE
del .....

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e
la Repubblica slovacca, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore a decorrere dal 1° marzo 1992 da un accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la RFCS, dall'altro[1], firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale è stato firmato il 22 dicembre 1993 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra[2];

considerando che la decisione n. 524/92/CECA[3] della Commissione stabilisce alcune modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo 2 dell'accordo interinale sui prodotti CECA;

considerando che, in seguito allo scioglimento della RFCS del 31 dicembre 1992, il 4 ottobre 1993 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo separato con la Repubblica slovacca;

considerando che il 21 dicembre 1993 è stato firmato con la Repubblica slovacca un protocollo complementare all'accordo interinale per adeguare detto accordo allo scioglimento della RFCS, che è stata succeduta nell' accordo dalla Repubblica slovacca;

---

[1] GU n. L 115 del 30.4.1992.
[2] GU n. L 25/12 del 29.1.1994.
[3] GU n. L 56/41 del 29.2.1992.

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo europeo, segnatamente quelle del protocollo 2 sui prodotti CECA, adottando disposizioni analoghe a quelle previste dalla decisione n. 524/92;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo europeo;

considerando che alcune delle misure previste dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

Articolo 1

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui all'articolo 29 e all'articolo 115, paragrafo 2, dello stesso. Se del caso, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se del caso, essa adotta misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti di Stato a cui si applica la decisione 2424/88 CECA; queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione.

   Dette misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dalla Repubblica slovacca conformemente all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping viene decisa

dalla Commissione in conformità delle disposizioni stabilite dalla decisione n. 2424/88/CECA e delle modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo e se la Commissione decide di non applicare dette misure, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione di misure di salvaguardia.

   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

   Qualora, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 28, quarto comma del trattato, il Consiglio dichiari di voler chiedere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Repubblica slovacca e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione di adottare misure di salvaguardia entro un mese dalla conclusione delle consultazioni con la Repubblica slovacca nell'ambito del consiglio di associazione.

2. Quando la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che è opportuno applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo:

   - essa ne informa gli Stati membri immediatamente se agisce di propria iniziativa oppure, se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione n. 264/94/CECA della Commissione (in appresso denominato "comitato");

   - informa contemporaneamente la Repubblica slovacca e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 2.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Repubblica slovacca; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

   La decisione è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

6. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nel consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi menzionati al paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione, entro un mese, di prendere misure di salvaguardia diverse; nei casi menzionati al paragrafo 6, il Consiglio può chiedere alla Commissione di prendere misure.

Articolo 5

1. In circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa si pronuncia in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

   La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

   Si applica la procedura prevista all'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7.

   In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo europeo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

[redacted]

## *NOTA ESPLICATIVA*

Le decisioni proposte definiscono le modalità di applicazione, per quanto riguarda i prodotti CECA, di determinate misure di salvaguardia e di protezione commerciale contenute negli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

Il 18 luglio 1994 la Comunità ha firmato gli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali rispettivamente con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.

Le decisioni proposte hanno lo scopo di introdurre norme specifiche relative alle disposizioni generali del regime di importazione della Comunità (comprese le disposizioni che instaurano una difesa contro le sovvenzioni e le pratiche di dumping in relazione alle importazioni provenienti da paesi terzi) per rispettare gli impegni assunti nel quadro degli accordi di libero scambio.

In previsione dell'entrata in vigore degli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali la Commissione chiede al Consiglio di approvare all'unanimità le decisioni proposte affinché essa possa adottarle. A norma dell'articolo 95 del trattato CECA viene contemporaneamente consultato il comitato consultivo CECA.

[redacted]

Decisione della Commissione n. _____
del _____
relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 18 luglio 1984 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la a Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra (in appresso denominato "accordo");

considerando che è necessario stabilire le modalità di applicazione di diverse disposizioni dell'accordo e in particolare di quelle riguardanti i prodotti di cui al trattato CECA,

considerando che, per la Comunità economica europea, dette modalità sono state stabilite mediante il regolamento del Consiglio (CE) n. ..... relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sugli scambi e sulle questioni commerciali fra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra,

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, nella decisione n. 2424/88 CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi terzi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che è opportuno garantire la massima omogeneità possibile delle misure di applicazione dell'accordo nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nella Comunità economica europea;

considerando che alcune delle azioni contemplate dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

[redacted]

[redacted]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il comitato congiunto istituito dall'accordo in merito alle misure di cui all'articolo 21 dello stesso. Se necessario, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 32 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa prende misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica la decisione 2424/88 CECA, in quanto queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione.

   Dette misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 32 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure di salvaguardia concernenti prodotti CECA prese dall'Estonia conformemente all'articolo 32 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 22 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping viene decisa dalla Commissione secondo la procedura stabilita dalla decisione n. 2424/88 CECA e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 23 o 24 dell'accordo e se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa

[redacted]

[redacted]

il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione di misure di salvaguardia.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 28, quarto comma del trattato, il Consiglio dichiari di voler chiedere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente l'Estonia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del comitato congiunto conformemente all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione di prendere misure di salvaguardia entro un mese dalla conclusione delle consultazioni con l'Estonia nell'ambito di detto comitato.

2. Quando la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che è opportuno applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 23 o 24 dell'accordo:

   - essa ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione n. 264/94/CECA (in appresso denominato "comitato");

   - informa simultaneamente l'Estonia e notifica al comitato congiunto l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al comitato congiunto le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni nell'ambito del comitato congiunto si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, e al paragrafo 2.

   Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 23 e 24 dell'accordo.

[redacted]

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e all'Estonia; essa è altresì notificata al comitato congiunto.

   La decisione è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

6. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni con il comitato congiunto oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi menzionati al paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione, entro un mese, di prendere misure di salvaguardia diverse; nei casi menzionati al paragrafo 6, il Consiglio può chiedere alla Commissione di prendere misure.

Articolo 5

1. In circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 23 e 24 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa si pronuncia in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

   La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

   Si applica la procedura prevista all'articolo 4, paragrafi 5 - 7.

   In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

La Commissione procede alle notifiche della Comunità al comitato congiunto previste dall'accordo.

[redacted]

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

[redacted]

[redacted]

Decisione della Commissione n. _____
del _____
relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 18 luglio 1984 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la a Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra (in appresso denominato "accordo");

considerando che è necessario stabilire le modalità di applicazione di diverse disposizioni dell'accordo e in particolare di quelle riguardanti i prodotti di cui al trattato CECA,

considerando che, per la Comunità economica europea, dette modalità sono state stabilite mediante il regolamento del Consiglio (CE) n. ..... relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sugli scambi e sulle questioni commerciali fra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra,

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, nella decisione n. 2424/88 CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi terzi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che è opportuno garantire la massima omogeneità possibile delle misure di applicazione dell'accordo nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nella Comunità economica europea;

considerando che alcune delle azioni contemplate dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

[redacted]

[redacted]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il comitato congiunto istituito dall'accordo in merito alle misure di cui all'articolo 21 dello stesso. Se necessario, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 32 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa prende misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica la decisione 2424/88 CECA, in quanto queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione.

   Dette misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 32 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure di salvaguardia concernenti prodotti CECA prese dalla Lettonia conformemente all'articolo 32 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 22 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping viene decisa dalla Commissione secondo la procedura stabilita dalla decisione n. 2424/88 CECA e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 23 o 24 dell'accordo e se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa

[redacted]

[redacted]

il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione di misure di salvaguardia.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 28, quarto comma del trattato, il Consiglio dichiari di voler chiedere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Lettonia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del comitato congiunto conformemente all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione di prendere misure di salvaguardia entro un mese dalla conclusione delle consultazioni con la Lettonia nell'ambito di detto comitato.

2. Quando la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che è opportuno applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 23 o 24 dell'accordo:

   - essa ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione n. 264/94/CECA (in appresso denominato "comitato");

   - informa simultaneamente la Lettonia e notifica al comitato congiunto l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al comitato congiunto le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni nell'ambito del comitato congiunto si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, e al paragrafo 2.

   Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 23 e 24 dell'accordo.

[redacted]

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Lettonia; essa è altresì notificata al comitato congiunto.

   La decisione è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

6. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni con il comitato congiunto oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi menzionati al paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione, entro un mese, di prendere misure di salvaguardia diverse; nei casi menzionati al paragrafo 6, il Consiglio può chiedere alla Commissione di prendere misure.

Articolo 5

1. In circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 23 e 24 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa si pronuncia in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

   La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

   Si applica la procedura prevista all'articolo 4, paragrafi 5 - 7.

   In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

La Commissione procede alle notifiche della Comunità al comitato congiunto previste dall'accordo.

[redacted]

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

[redacted]

[redacted]

Decisione della Commissione n. _____
del _____
relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 18 luglio 1984 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la a Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra (in appresso denominato "accordo");

considerando che è necessario stabilire le modalità di applicazione di diverse disposizioni dell'accordo e in particolare di quelle riguardanti i prodotti di cui al trattato CECA,

considerando che, per la Comunità economica europea, dette modalità sono state stabilite mediante il regolamento del Consiglio (CE) n. ..... relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sugli scambi e sulle questioni commerciali fra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra,

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, nella decisione n. 2424/88 CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi terzi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che è opportuno garantire la massima omogeneità possibile delle misure di applicazione dell'accordo nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nella Comunità economica europea;

considerando che alcune delle azioni contemplate dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

[redacted]

[redacted]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il comitato congiunto istituito dall'accordo in merito alle misure di cui all'articolo 21 dello stesso. Se necessario, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 32 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa prende misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica la decisione 2424/88 CECA, in quanto queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione.

   Dette misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 32 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure di salvaguardia concernenti prodotti CECA prese dalla Lituania conformemente all'articolo 32 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 22 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping viene decisa dalla Commissione secondo la procedura stabilita dalla decisione n. 2424/88 CECA e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 23 o 24 dell'accordo e se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa

[redacted]

[redacted]

il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione di misure di salvaguardia.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 28, quarto comma del trattato, il Consiglio dichiari di voler chiedere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Lituania e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del comitato congiunto conformemente all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione di prendere misure di salvaguardia entro un mese dalla conclusione delle consultazioni con la Lituania nell'ambito di detto comitato.

2. Quando la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che è opportuno applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 23 o 24 dell'accordo:

   - essa ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione n. 264/94/CECA (in appresso denominato "comitato");

   - informa simultaneamente la Lituania e notifica al comitato congiunto l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al comitato congiunto le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni nell'ambito del comitato congiunto si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, e al paragrafo 2.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 23 e 24 dell'accordo.

[redacted]

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Lituania; essa è altresì notificata al comitato congiunto.

   La decisione è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

6. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni con il comitato congiunto oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi menzionati al paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione, entro un mese, di prendere misure di salvaguardia diverse; nei casi menzionati al paragrafo 6, il Consiglio può chiedere alla Commissione di prendere misure.

Articolo 5

1. In circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 23 e 24 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa si pronuncia in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

   La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

   Si applica la procedura prevista all'articolo 4, paragrafi 5 - 7.

   In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

La Commissione procede alle notifiche della Comunità al comitato congiunto previste dall'accordo.

[redacted]

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

[redacted]

[redacted]

# RELAZIONE

La Comunità ha firmato, rispettivamente il 1° febbraio e l'8 marzo 1993, gli accordi europei con la Romania e la Bulgaria.

Le decisioni proposte stabiliscono le modalità di applicazione di alcune misure di salvaguardia e di protezione commerciale relative ai prodotti CECA contenute negli accordi suddetti.

Le decisioni proposte introducono norme più specifiche del regime generale d'importazione della Comunità (comprese le disposizioni che istituiscono una difesa contro le sovvenzioni e le pratiche di dumping nei confronti delle importazioni dai paesi terzi) al fine di rispettare gli obblighi previsti dagli accordi.

Sono state adottate decisioni analoghe per l'attuazione di queste misure nel quadro degli accordi interinali ed europei conclusi con la Polonia e l'Ungheria.

In previsione dell'entrata in vigore degli accordi europei, la Commissione chiede al Consiglio di approvare all'unanimità le decisioni proposte, affinché la Commissione possa adottarle. In conformità dell'articolo 95 del trattato CECA, viene consultato contemporaneamente anche il comitato consultivo CECA.

[redacted]

**Decisione n. .../93 CECA della Commissione**
**del .....**

**relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che l'8 marzo 1993 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in appresso denominato "accordo";

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo relative al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore, a decorrere dal 31 dicembre 1993, da un accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993[1];

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale è stato firmato il 20 dicembre 1993 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra[2];

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo, segnatamente quelle del protocollo 2 sui prodotti CECA;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, nella decisione n. 2424/88 CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi terzi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni[3], nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

---

1 GU n. L 323 del 23.12.1993, pag. 2.
2 GU n. L 25 del 29.1.1994, pag. 37.
3 GU n. L 209 del 2.8.1988, pag. 18.

[redacted]

considerando che è opportuno garantire la massima omogeneità possibile delle misure di applicazione dell'accordo nella Comunità europea e nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che alcune delle misure contemplate dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e 116, paragrafo 2, dello stesso. Se necessario, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

*Articolo 2*

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 9 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato la questione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa prende misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per le gli aiuti di Stato cui si applica la decisione 2424/88 CECA, in quanto queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione.

   Tali misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 9 del protocollo n. 2 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure di salvaguardia prese dalla Bulgaria conformemente all'articolo 9 del protocollo n. 2 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

*Articolo 3*

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping viene decisa

dalla Commissione secondo la procedura stabilita dalla decisione n. 2424/88 CECA nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

*Articolo 4*

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo e se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione di misure di salvaguardia.

   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

   Qualora, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 28, quarto comma del trattato, il Consiglio dichiari di voler chiedere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Bulgaria e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione di prendere misure di salvaguardia entro un mese dalla conclusione delle consultazioni con la Bulgaria nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. Quando la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che è opportuno applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo:

   - essa ne informa immediatamente gli Stati membri oppure, se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato di cui all'articolo 4 della decisione n. 264/94/CECA della Commissione (in appresso denominato "comitato");

   - informa simultaneamente la Bulgaria e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse dopo trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 2.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Bulgaria; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

6. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nel consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi menzionati al paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione, entro un mese, di prendere misure di salvaguardia diverse; nei casi menzionati al paragrafo 6, il Consiglio può chiedere alla Commissione di prendere misure.

*Articolo 5*

1. In circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Si applica la procedura prevista all'articolo 4, paragrafi 5 - 7.

In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

[redacted]

*Articolo 6*

La Commissione procede alle notifiche della Comunità al consiglio di associazione previsto dall'accordo.

*Articolo 7*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo europeo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

[redacted]

[redacted]

**Decisione n. .../93 CECA della Commissione**
**del .....**

**relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 1° febbraio 1993 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in appresso denominato "accordo";

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo relative al commercio e alle questioni connesse sono state messe in vigore, a decorrere dal 1° maggio 1993, da un accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993[1];

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale è stato firmato il 20 dicembre 1993 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra[2];

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo, segnatamente quelle del protocollo 2 sui prodotti CECA;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, nella decisione n. 2424/88 CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi terzi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni[3], nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di salvaguardia, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

---

1 GU n. L 81 del 2.4.1993, pag. 2.
2 GU n. L 25 del 29.1.1994, pag. 36.
3 GU n. L 209 del 2.8.1988, pag. 18.

[redacted]

[redacted]

considerando che è opportuno garantire la massima omogeneità possibile delle misure di applicazione dell'accordo nella Comunità europea e nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che alcune delle misure contemplate dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e 117, paragrafo 2, dello stesso. Se necessario, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

*Articolo 2*

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 9 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato la questione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa prende misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per le gli aiuti di Stato cui si applica la decisione 2424/88 CECA, in quanto queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione.

   Tali misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 9 del protocollo n. 2 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure di salvaguardia prese dalla Romania conformemente all'articolo 9 del protocollo n. 2 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

*Articolo 3*

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping viene decisa

[redacted]

[redacted]

dalla Commissione secondo la procedura stabilita dalla decisione n. 2424/88 CECA nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

*Articolo 4*

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo e se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione di misure di salvaguardia.

   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

   Qualora, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 28, quarto comma del trattato, il Consiglio dichiari di voler chiedere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Romania e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione di prendere misure di salvaguardia entro un mese dalla conclusione delle consultazioni con la Romania nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. Quando la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che è opportuno applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 31 o 32 dell'accordo:

   - essa ne informa immediatamente gli Stati membri oppure, se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

   - consulta il comitato di cui all'articolo 4 della decisione n. 264/94/CECA della Commissione (in appresso denominato "comitato");

   - informa simultaneamente la Romania e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

   - comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse dopo trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 2.

[redacted]

[redacted]

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e alla Romania; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

   La decisione è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

6. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nel consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi menzionati al paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione, entro un mese, di prendere misure di salvaguardia diverse; nei casi menzionati al paragrafo 6, il Consiglio può chiedere alla Commissione di prendere misure.

*Articolo 5*

1. In circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

   La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

   Si applica la procedura prevista all'articolo 4, paragrafi 5 - 7.

   In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

[redacted]

[redacted]

*Articolo 6*

La Commissione procede alle notifiche della Comunità al consiglio di associazione previsto dall'accordo.

*Articolo 7*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo europeo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

[redacted]

ISSN 0254-1505

COM(94) 680 def.

# DOCUMENTI

IT 11 02

N. di catalogo : CB-CO-94-701-IT-C

ISBN 92-77-84370-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo